



COMUNE DI
TORRE DEL GRECO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ord. N. 070 del 12.03.2019

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte IV relativa alla gestione del servizio di igiene urbana;

Dato atto che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia dell'igiene pubblica e il servizio di igiene urbana ai sensi dell'art. 1 comma 19 della legge 12 giugno 1990 n. 146 è da considerarsi un servizio pubblico essenziale la cui interruzione viola il principio del godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelata e potrebbe generare pregiudizio per la salute pubblica e pertanto, non soggetto ad alcuna interruzione;

Dato atto che con ordinanza sindacale, assunta con i poteri di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 191 del Codice dell'ambiente nr. 152 del 3/4/2006, della nr. 56 del 04 marzo 2019 si è provveduto ad affidare alla Società Buttol srl (P.Iva 01078470257), in persona del suo Legale Rappresentante, con sede in Sarno alla via Roma, 90 (SA), l'espletamento del servizio di igiene urbana per la durata di mesi 6 (sei) ai patti e condizioni indicati nella nota prot. 590 del 3/01/2019 e nei successivi atti, entro giorni sette dalla notifica dell'ordinanza;

che con Ordinanza sindacale n° 68 del 11.03.2019 è stato disposto il prosieguo del servizio di igiene urbana del Comune di Torre del Greco senza alcuna interruzione fino al 12.03.2019;

Preso atto che a causa dell'indisponibilità dei sindacati che non hanno inteso dar corso alla definizione dell'accordo, non si è potuto definire il cd. Passaggio di cantiere programmato per il giorno martedì 12 marzo 2019;

Preso atto pertanto della necessità di differire il termine di cessazione del servizio, di cui alla ordinanza sindacale n°68/2019 fino a definizione del passaggio di cantiere;

Attesa l'assoluta e imprescindibile esigenza di non poter interrompere il servizio, avente natura di servizio pubblico essenziale, la cui interruzione come sopra riportato viola il principio del godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelata e potrebbe generare pregiudizio per la salute pubblica;

visto

l'art. 191 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) che consente la possibilità, in situazioni eccezionali e per periodi di tempo limitati, che la gestione dei rifiuti venga

effettuata "in deroga" alla normativa prevista dalla parte quarta del codice stesso, quando ciò si rende indispensabile per la salute dei cittadini e l'ambiente;

- L'Art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/00 che prevede l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Preso atto:

- Della sussistenza della fattispecie, attesa l'eccezionalità della situazione, che legittima l'esigenza di avvalersi del potere conferito dal succitato disposto normativo.

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate nel dispositivo della presente ordinanza.

ORDINA

1. Al Legale Rappresentante della Società "Consorzio Gema" con sede in Pagani (SA) alla via Perone, 14 – di proseguire, senza alcuna interruzione, la gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Torre del Greco fino a definizione del passaggio di cantiere;
2. Al Dirigente del Settore competente a notificare al Legale Rappresentante della Società Consorzio Gema destinataria della ordinanza nonché alla società Buttol srl, anche a mezzo pec.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- Sia trasmessa al Prefetto di Napoli e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Campania, nonché all'ATO Rifiuti, quale Autorità d'Ambito di riferimento per il Comune di Torre del Greco;
- Sia pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Torre del Greco, e sul sito Web Istituzionale dell'Ente per giorni 15 consecutivi ed inserita nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Istituzionale dell'Ente.
- Sia trasmessa ai Settori comunali, per quanto di loro competenza, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

RENDE NOTO CHE

- Avverso la presente ordinanza è ammesso la proposizione del ricorso, alternativamente al Tribunale di Torre Amministrativo Regionale della Campania Sezione di Napoli o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza o comunque dalla data di piena conoscenza del presente atto.

Torre del Greco li, 12 MAR 2019

Il Sindaco

Dr. Gennaro Costantino

